

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 407 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 653 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gildo RIZZATO, e della società ABANO CALCIO ASD SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GILDO RIZZATO, Presidente e legale rappresentante tesserato per la società ABANO CALCIO ASD SRL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto stabilito dal C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 stagione sportiva 2018/2019 punto 14-Allenatori, per aver sottoscritto con il tecnico GAZZETTA Denis, oltre all'accordo tipo a titolo gratuito datato 12.09.2018 e regolarmente depositato, altro accordo-scrittura privata del 13.07.2018, non depositato, dal contenuto difforme rispetto al precedente per complessivi euro 10.000,00, nonché per aver pattuito il 10% di profitto per la cessione di un calciatore e, pertanto, in ogni caso superiore ai massimali di euro 10.000,00 previsti per il campionato di Eccellenza.

ABANO CALCIO ASD SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante RIZZATO Gildo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gildo RIZZATO in proprio, e in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ABANO CALCIO ASD SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gildo RIZZATO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ABANO CALCIO ASD SRL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina